Al MINISTERO DELLA DIFESA
udc@postacert.difesa.it

Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva PREVIMIL
previmil@postacert.difesa.it

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di Amministrazione
crm27964@pec.carabinieri.it

Oggetto: Determinazioni negative per riconoscimento dipendenza da causa di servizio – ex militari in congedo transitati nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Questa O.S. pone all'attenzione le numerose segnalazioni pervenute dai lavoratori transitati nei ruoli civili del A.D. a seguito delle determinazioni afferenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di tutte le tutele di corredo discendenti, emesse da Codeste Direzioni con decretazione "negativa".

A seguito dell'analisi dei singoli provvedimenti di rigetto recentemente emessi, si è edotto che si fa riferimento ad un presunto rilievo dell'Ufficio Centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa, a seguito di un difetto di applicabilità delle tutele giuridiche in favore dei lavoratori, che recita ***<<la scrivente stante l'intervenuto transito nelle corrispondenti aree del personale civile della Difesa, giusto contratto individuale di lavoro sottoscritto in pari data, si trova nell'impossibilità di dare ulteriore corso al relativo procedimento per carenza del requisito giuridico in quanto ai sensi del D.L. 201/2011 che ha abrogato i suddetti istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio>>***

In latere a quanto sopra, non sarà difficoltoso rinvenire le anomalie rilevate a prosecuzione delle attività di definizione del summenzionato procedimento amministrativo:

1. D.P.R. 1092/73 art. 169 << la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato ***decorrere cinque anni*** *dalla cessazione dal servizio* senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. **Il**

termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo >>;

2. D.P.R. 461/2001 art.17 al p.to 2) << resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 >>;
3. art. 2 comma 2 "la disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego".
4. Regolamenti procedurali delle FF.AA. sulla richiesta del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per il personale Militare collocato in congedo per non idoneità al S.M.I, **meramente alla posizione di congedo;**
5. Sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite Q.M. n. 42/2017 che legittima e conferma il cumulo per la P.P.O. al personale militare in congedo che transita nei ruoli civili della amministrazione Difesa e/o qualsiasi Amministrazione Pubblica dello Stato.

In considerazione del richiamato art.6 del D.L. 201/2011, si definisce il dispositivo di cessazione delle tutele derivanti dall'istituto della causa di servizio per tutti i lavoratori esterni al Comparto sicurezza, Soccorso pubblico e Vigili del Fuoco a far data di pubblicazione del Decreto, senza escludere il personale del comparto "in congedo" che ne mantiene le tutele per le finestre temporali meglio indicate nei D.D.P.R. per istruzione di nuova causa di servizio, aggravamenti e interdipendenza, A PRESCINDERE DAL CONTRATTO DI LAVORO IN ESSERE.

In sintesi si ritiene doveroso evidenziare che il procedimento teso ad ottenere i dovuti riconoscimenti per eventuali patologie sopraggiunte e/o aggravate e/o interdipendenti dei titolari del diritto "de qua", è da considerare esclusivamente per il precedente diverso principio di impiego già contemplato dallo stesso DL. 201/2011.

Tenuto conto delle motivazioni espresse in missiva e altresì considerati gli elementi

giuridici, normativi e giurisprudenziali, la Scrivente O.S. **chiede** un celere intervento/riscontro al fine di sanare la situazione oggetto di rilievo.

A conclusione si rappresenta di voler attivare con ogni consentita urgenza le risorse/tutele disponibili atte a scongiurare ulteriori situazioni di disagio a detrimento degli **ex militari,** che spesso versano in particolari condizioni, *a volte molto precarie* proprio a causa del servizio precedentemente svolto, c.d. vittime del terrorismo e equiparati, nonché già gravi invalidi/mutilati/feriti per servizio già giudicato e/o da giudicare invalido per servizio, sempre inquadrati in condizione e/o connotazione di disabilità.

Si rimane in attesa sicuri di un rapido risconto.
Si porgono distinti saluti.

Roma, 03/04/2023

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DIFESA
Cristiano RANUCCI

Confintesa Funzione Pubblica
Via Boezio, 14, 00186 Roma (RM) – C.F.97616480581
PEI: difesa@confintesafp.it – PEC: info@pec.confintesafp.it - sardegna@confintesafp.it
Tel. 06.83413586 - Fax 06.233.225.016